

DIRITTO DI FAMIGLIA

Per l'affido esclusivo la Pas da sola non basta

I giudici devono verificare le conclusioni della perizia con i comuni mezzi di prova

Giorgio Vaccaro

Il giudice, se vuole allontanarsi dal paradigma legale dell'affido condiviso, optando per quello esclusivo, deve sempre accertare, utilizzando i mezzi di prova del processo civile, l'importanza e il peso di ogni elemento che abbia caratterizzato la condotta genitoriale inadeguata, mentre non può limitarsi a recepire le conclusioni dei consulenti tecnici che abbiano accertato la Pas (sindrome di alienazione parentale citata, il 25 maggio scorso,

nell'International Statistical Classification of Diseases dell'Oms).

Lo ha affermato la Cassazione che, con la sentenza 13274 del 16 maggio scorso, torna a definire i criteri per far valere in giudizio la Pas.

La Cassazione, in particolare, riforma, con rinvio alla Corte d'appello, un provvedimento di affido esclusivo di un figlio minore al padre, stabilendo l'allontanamento dalla casa dove viveva con la madre e la collocazione per sei mesi presso una comunità dedicata alla cura e al sostegno dei minori e solo in seguito il collocamento presso il padre. Una decisione, quella dei giudici di merito, basata sul giudizio del Ctu, per cui il comportamento della madre aveva inciso nella diagnosi di alienazione parentale del figlio nei confronti del padre.

Ma, per la Cassazione, se la consulenza tecnica «presenti devianze dalla scienza tecnica ufficiale - come avviene nell'ipotesi in cui sia formulata la diagnosi di sussistenza della Pas (...) - il giudice del merito, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche oppure avvalendosi di idonei esperti, è comunque tenuto a verificarne il fondamento».

La Cassazione ha osservato che «in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice (...) deve operare, circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, nonché della personalità del

genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando in ogni caso il rispetto del principio della bigenitorialità».

La «bigenitorialità», secondo la Suprema Corte, deve essere intesa come «presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi».

L'affido esclusivo, quindi, è sempre una extrema ratio. La Cassazione richiama il principio già affermato dalla sentenza 6919/2016, per cui quando un genitore denuncia comportamenti dell'altro genitore indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale, «ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad

accertare la veridicità in fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, e a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena».

Si tratta di accertamenti che, secondo la Cassazione, i giudici di merito non hanno fatto. Tanto che la scelta di affidare il figlio in via esclusiva al padre e di collocarlo per sei mesi in una comunità non appare adeguatamente giustificata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

